



**ORDINANZA SINDACALE**  
**N. 13 DEL 03-10-2019**

**Oggetto: Divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e alluminio in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Vitalia in programma dal 12 al 14 Ottobre 2019.**

**Il Sindaco**

Premesso che in data 12-13-14 Ottobre 2019 si terranno in questo Comune i festeggiamenti in onore di Santa Vitalia;

Atteso che per tale evento si prevede l'affluenza di numerosi visitatori, provenienti anche da tutto il circondario;

Richiamato il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito in Legge 18/04/2017, n. 48;

Rilevato che, dall'esperienza di analoghi precedenti eventi :

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro o alluminio costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza in quanto potenziali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;
- il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro - che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo -, arreca danno al decoro cittadino, costituisce un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto e costituiscono, inoltre, potenziali strumenti di offesa;

Preso atto che, tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, creando anche una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all'azione di contrasto delle forze dell'ordine;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto e al fine di permettere un ordinato e civile svolgimento delle manifestazioni in programma per i giorni 12-13-14 Ottobre 2019, di vietare la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro, alluminio o materiali simili che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare :

- l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot. n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

Vista la Circolare della Prefettura di Cagliari Prot. n. 57452 del 12/06/2017 e successive in materia;

Informato preventivamente il Prefetto, ai sensi dell'art. 54, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 6, c. 4, D L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n. 125;

## O R D I N A

*Per i motivi indicati in premessa:*

Nelle aree di svolgimento della Festa di Santa Vitalia (Via Santa Vitalia; tratto Via F. Serra a ovest del P.L.; Via dell'Artigianato; Via dell'Agricoltura; Via dell'Industria; Via del Commercio; Viale Europa), per tutte le 24 ore dei giorni 12-13-14 ottobre 2019:

- è vietata la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande in lattine di alluminio e in contenitori di vetro, anche ove dispensate da distributori automatici;
- è vietato a chiunque, di introdurre ed utilizzare nelle aree su indicate contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) e di lattine in alluminio;
- è consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
- è consentita la somministrazione e/o il consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo all'interno dei locali dei pubblici esercizi con esclusione delle aree di pertinenza esterne;

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione a carico sia del consumatore che del venditore, di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

#### DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura, alla Questura, ai Carabinieri e alla Polizia Municipale.

Il presente provvedimento - rivolto ad un numero esteso di soggetti privati - sarà inoltre reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune e ne sarà data idonea diffusione tra gli operatori commerciali interessati.

*Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:*

- *entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale;*
- *entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica.*

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

*Dalla Residenza Municipale 3 ottobre 2019*

Il SINDACO  
Pinna Massimo

---

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 03-10-2019 al 15-10-2019 Reg. Pubblicazioni n. 864

Li 03-10-2019

Il Messo Comunale